

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. del

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento è stato redatto in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, della legge della Regione Lombardia dell'8 febbraio 2005, della legge regionale del 31.12.2009 n. 33, del Regolamento Regione Lombardia 9 novembre 2004, n. 6, della Deliberazione attuativa della Giunta Regionale 21 gennaio 2005 n. VII/20278, della Circolare Giunta regionale – Direzione Sanità n. 21/SAN del 30 maggio 2005, contenente indirizzi applicativi, del Regolamento modificativo Regione Lombardia 6 febbraio 2007 n. 1, della D.G.R. del 04.05.2007 n. 8/4642, della D.G.R. del 04.03.2009 n. 8/9052. Ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relative ai servizi funerari, necroscopici, cimiteriali e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione ed affidamento delle ceneri, sull'esercizio dell'attività funebre e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Art. 2 - Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e autorità sanitaria locale.

I servizi inerenti alla polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione dei servizi pubblici locali individuate dalla normativa vigente nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente A.T.S.

In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni rispetto a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Spettano ai responsabili dei servizi cimiteriali, ai sensi dell'art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge, lo statuto e il presente regolamento non riservino agli organi di governo del comune, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Art. 3 - Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose; non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo imprudente o difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 9;

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Sono tenuti ben visibili (o a disposizione) del pubblico nell'ufficio comunale preposto e on-line:

- a) l'orario di apertura e chiusura;
- b) copia del presente regolamento;
- e) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II - FERETRI

Art. 6 - Deposizione del cadavere nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.

In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della A.T.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato, che deve attestare la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

Prima di effettuare il trasporto, sotto la propria responsabilità, l'addetto redige infatti su apposito modulo e sottoscrive il documento con cui dichiara l'identità del cadavere, il corretto confezionamento del feretro e l'avvenuta adozione delle cautele igienico-sanitarie di cui all'art. 4 della Legge Regionale, come indicato all'art. 36 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6. Restano fermi i compiti attribuiti dalla legge e dalle norme regolamentari al servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. competente per territorio, per gli aspetti igienico-sanitari.

Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre. Valgono in proposito le disposizioni di cui all'art. 18 e all'allegato 3 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, tenendo presente che al momento non esistono presso i cimiteri comunali loculi aerati.

Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per inumazione di cui all'art. 8 per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose e/o in assenza di parenti del defunto entro il terzo grado.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica o di altro materiale idoneo, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Attività e trasporti funebri

Per lo svolgimento dell'attività funebre nel territorio del Comune valgono le disposizioni di cui alla legislazione regionale e le specificazioni di cui agli artt. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 e 39 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 così come modificati dall'art. 1, lettere da j) ad o) del Regolamento 6 febbraio 2007 n. 1.

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

I criteri per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco, come previsto dall'art. 38 del Regolamento regionale.

Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo del cadavere dal luogo del decesso o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il sindaco può autorizzare la partecipazione di corpi musicali al corteo funebre.

Art. 13 - Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al 1° comma; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 14 - Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il cadavere può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 15 - Trasferimento senza funerale

Se il cadavere non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.T.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di cadaveri in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Responsabile del Servizio Polizia Mortuaria a seguito di domanda degli interessati.

La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale il cadavere viene trasferito per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

I cadaveri provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportati direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffuse l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati dal Responsabile del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 18 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di cadaveri nell'ambito del Comune ma in un luogo diverso dal cimitero è autorizzato dal Sindaco a seguito di domanda degli interessati.

Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero

Il trasporto di cadaveri per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Per i trasporti all'estero le funzioni di verifica di cui al precedente art. 8 sono svolte dal personale sanitario dell'A.T.S. competente del luogo in cui si trova il cadavere come previsto dall'art. 36 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6; lo stesso personale compila e sottoscrive verbale di chiusura feretro per trasporto internazionale di cadavere su apposito modello regionale.

Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente

mineralizzati.

Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme e cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Per il trasporto delle ceneri ai fini della dispersione, vale come autorizzazione al trasporto la stessa autorizzazione alla dispersione.

Per il trasporto di urna cineraria ai fini dell'affidamento vale quale autorizzazione al trasporto la stessa dichiarazione di cui all'art. 14, comma 6 del Regolamento Regionale n. 6/2004.

Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

Art. 21 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie, R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, il Comune di Dosolo provvede al servizio del seppellimento nei propri cimiteri, cui sono di norma indirizzati i defunti appartenenti alle rispettive comunità.

Art. 22 - Disposizioni generali e di vigilanza

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo che ciò avvenga in sepolcri privati e con le modalità indicate all'art 101 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Possono essere conservate fuori dal cimitero anche le ceneri susseguenti a cremazione.

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco, che li espleta mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, traslazione di cadaveri, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sono riservate alle ditte specializzate espressamente autorizzate ed al personale comunale addetto.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. controlla il funzionamento dei cimiteri per gli aspetti igienico-sanitari e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 - Reparti dei cimiteri comunali

All'interno dei cimiteri comunali sono individuati i seguenti reparti:

- a) campi per inumazioni;
- b) aree destinate alla costruzione di tombe private in muratura;
- c) aree destinate alla costruzione di cappelle private;
- d) reparti destinati a loculi ed a ossari;
- e) ossario comune;
- f) cappella per funzioni religiose cristiane;
- g) depositi e magazzini;
- h) deposito mortuario;
- i) giardino delle rimembranze.

Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nel cimitero comunale, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
- c) le salme delle persone non residenti in vita nel Comune, ma nate in esso;
- d) le salme delle persone che abbiano il coniuge, il padre, la madre o figli sepolti nello stesso cimitero;
- e) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/90 e punto 4 della Circolare regionale n. 21/2005;
- g) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 25 - Inumazione

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione, per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, e sono disposte con assegnazione gratuita ogni qualvolta siano richieste espressamente o nel caso non sia richiesta una sepoltura privata.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Le fosse per inumazione hanno le caratteristiche di cui all'art. 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Art. 26 - Cippo, lapide, copritomba

È data facoltà ai coniugati od agli estimatori del defunto, sepolto nello spazio comune, di innalzare, dopo avvenuto consolidamento del terreno, croci o ricordi di marmo, cemento o ferro a base pesante, resistenti agli agenti atmosferici, comunque di modeste dimensioni. Le eventuali spese sono a carico della famiglia compreso la realizzazione della fossa da effettuarsi, quando possibile, con mezzo meccanico.

Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del parente del defunto. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. A salvaguardia di consuetudine in atto, sono eccezionalmente ammessi in aggiunta altri nominativi di parenti stretti purché riportati su lapide con carattere diverso e dimensione più piccola. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba in pietra o marmo che lasci scoperta un'area di almeno mq.1,00 per sepoltura di adulti e mq. 0,60 per sepoltura di bambini. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi, dei cippi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui gli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 27 - Tumulazione

Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumultazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne e caratteristiche conformi a quanto specificato nell'allegato 2 del Regolamento regionale.

Nella tumultazione ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato avente accesso diretto da uno spazio libero di manovra. Nelle tombe tale spazio (vestibolo) deve essere realizzato preferibilmente all'interno del medesimo manufatto ed in casi eccezionali interrato, (quando possibile) in posizione antistante la tomba, comunque con successivo ripristino della percorribilità dei viali.

L'adeguamento delle tombe di famiglia esistenti aventi collocazione dei feretri su mensole posizionate sulle pareti di un singolo vano interrato dovrà prevedere in via prioritaria la formazione di singoli loculi e di vestibolo per l'abbassamento dei feretri nel vano esistente e creazione di una nicchia laterale e di sicurezza per gli operatori impegnati in tale manovra. In via secondaria, potrà essere consentito il mantenimento dell'attuale tipologia con le disposizioni di cui all'art. 16 comma 9 del Regolamento regionale.

Per gli ossari e le nicchie cinerarie si rimanda al già citato allegato del Regolamento regionale.

Art. 28 tumultazione in loculi comunali

I loculi sono capaci di un solo feretro. Il diritto di concessione individuale ha la durata di anni 40 (quaranta) dalla data della tumultazione della salma per la quale il loculo è stato concesso.

Il diritto di sepoltura è riconosciuto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione.

Tale diritto non può essere ceduto in alcun modo, ad eccezione che la cessione sia in favore del coniuge del concessionario.

Solo per i casi previsti dall'art. 25 comma 2 del Regolamento Regionale Lombardia n°6 del 9 novembre 2004 e s.m.i. in materia di attività funebri e cimiteriali e verificata l'effettiva disponibilità in eccedenza è consentita la concessione in vita (prenotazione) dei loculi comunali, previa corresponsione al Comune annualmente di una somma proporzionale (quarantesimi) per gli anni intercorsi fra l'atto di concessione (prenotazione) e la tumultazione, in base alle tariffe in vigore al momento del decesso.

Nel caso di concessioni perpetue di loculi in cui è stato sepolto il defunto per il quale venne richiesta, è impedito il riuso del loculo per altri familiari del titolare della concessione, posto il fatto che il feretro presente non può essere ridotto, pena la estinzione del diritto di perpetuità.

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dell'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, escludendo i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo casi eccezionali.

Nel caso che il cadavere esumato si presenti completamente scheletrificato si applica quanto disposto nel successivo articolo 32 e articolo 38 in caso di cremazione dei resti.

Nel caso di non completa scheletrizzazione del cadavere esumato il resto mortale potrà:

- a) rimanere nella stessa fossa in cofani di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato previo assenso e a spese degli aventi diritto, a cremazione in cofani di materiale facilmente combustibile.

Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle sepolture per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Art. 31 - Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria dei cadaveri inumati può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, escludendo i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo casi eccezionali.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di cadavere di persona morta di malattia infettiva - diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.T.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

La presenza di personale A.T.S. alle esumazioni ed estumulazioni, ordinarie e straordinarie, può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Art. 32 - Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Le estumulazioni straordinarie, che saranno eseguite escludendo i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, salvo casi eccezionali, sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Ogni anno il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria predispone l'elenco delle concessioni temporanee scadute o in scadenza che viene esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori espressamente dedicati secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali individuati sono, se completamente mineralizzati, raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa sostituzione del cofano con uno di tipo biodegradabile con enzimi. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del Servizio di Polizia Mortuaria.

In alternativa alla inumazione in campo comune i resti mortali possono essere avviati alla cremazione, laddove non sia dissenziente il coniuge o, in mancanza, il parente più prossimo, purché a spese dei richiedenti stessi.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Servizio di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento e sono soggette a tariffa.

Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità e all'art. 20 del Regolamento regionale 9

novembre 2004 n. 6.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione sarà effettuata con relative spese a carico dei privati in base alla somma prevista dalle tariffe comunali.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalle tariffe comunali.

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Art. 34 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, cellette ossario, loculi o tombe in concessione.

Ove le dimensioni lo permettano, è consentito il collocamento dei resti, posti in cassette di zinco o ceneri conservate in apposita urna, anche in loculo ove sia tumulato altro defunto purché avente parentela diretta secondo casistica indicata al precedente art. 24 lettera d).

La collocazione nel loculo dell'urna o della cassetta deve avvenire contemporaneamente o prima della immissione del feretro contenente la salma del destinatario.

Cassetta e urna cineraria dovranno riportare in modo indelebile il nome e il cognome del defunto.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di polizia mortuaria. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono smaltiti secondo il disposto di cui agli artt. 12 e 13 del Decreto Ministeriale 26.06.2000 n. 219.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali e manufatti

Fermo restando l'obbligo dello smaltimento di materiali e macerie a carico dei parenti del defunto, le tombe a tumulazione possono essere nuovamente concesse.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

Le opere aventi valore artistico o storico non possono essere restituite ma sono conservate dal Comune all'interno di ciascun cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO IV - CREMAZIONE

Art. 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile su richiesta dei familiari o di loro incaricato.

Il certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo non è previsto per i resti mortali, così come definiti nella circolare del Ministro della Sanità n. 10 del 31/07/1998 (dopo 20 anni dalla tumulazione).

Art. 38 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri

Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di un solo defunto e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del medesimo con relativa data di nascita e di morte.

A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata ovvero venga presa in consegna per una conservazione in luogo diverso.

L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile solo dietro presentazione di una dichiarazione del familiare individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata la espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa; o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'articolo 343 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno è conservato dal Comune ove è avvenuto il decesso, uno è conservato dal responsabile del cimitero ed uno da chi prende in consegna l'urna.

Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri o qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, questa avviene con le modalità e ad opera dei soggetti di cui all'art. 3, lett. c) e lett. d), della legge 30/3/2001, n. 130.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è autorizzata, secondo la volontà del defunto, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, ovvero, in caso di ceneri già tumulate, dall'ufficiale di stato civile del Comune in cui si trova il cimitero.

I luoghi per la dispersione delle ceneri, per quanto riguarda il territorio nazionale, sono quelli previsti dall'art. 3, comma 1, lettera c), della Legge n. 130/2001 previa verifica da parte della persona che effettua la dispersione di eventuali limitazioni introdotte da normative regionali.

CAPO VI - POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 39 - Orario

I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco. La visita ai cimiteri fuori orario è subordinata al permesso dell'incaricato dal Responsabile del Servizio di polizia Mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Qualora la chiusura dei cancelli fosse temporizzata, gli stessi saranno dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari.

Art. 40 - Disciplina dell'ingresso

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. È vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, che non abbiano specifica funzione di accompagnamento a persone cieche o altrimenti disabili;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- d) ai fanciulli di età inferiore ai 10 anni quando non siano accompagnati da adulti.

L'attività di questua è vietata anche agli ingressi e nelle aree attorno al cimitero.

Art. 41 - Divieti speciali

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di resti da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria;
- m) qualsiasi attività commerciale.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 42 - Riti funebri

Nell'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 43 - Identificazione delle sepolture

Come previsto dall'art 17 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6, ogni fossa di inumazione, loculo, tomba, nicchia, è contraddistinta da un cippo, lapide o altro supporto, costituiti da materiale sufficientemente resistente, sul quale sono riportati, con modalità durature e non facilmente alterabili, l'indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte, salvo espressa volontà contraria del defunto.

Art. 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni

Sulle tombe nei campi comuni possono essere posti croci o ricordi di marmo in cemento o ferro a base pesante, resistenti agli agenti atmosferici, comunque di modeste dimensioni, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

L'eventuale copritomba dovrà avere le caratteristiche di cui all'art. 26 del presente regolamento.

Ogni epigrafe, o sua modifica o aggiunta, deve essere approvata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto, anche sommario, della lapide e delle opere.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche solo in parte, scritte non autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Sulla lapide è ammesso di norma il solo nome del defunto effettivamente sepolto e/o di quello di cui sono conservati i resti.

Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze del tumulo stesso o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

Art. 45 - Fiori e piante ornamentali

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

Nei cimiteri avrà luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 46 - Materiali ornamentali

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica dei cimiteri o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Comunale per un mese, affinché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Quanto ai loculi e agli ossarietti comunali individuali sarà solamente autorizzato il collocamento di fregi, di portafiori, di portaritratti e di iscrizioni, con sporgenza massima non superiore ai cm. 15 e comunque gli stessi non dovranno in alcun modo ostacolare il posizionamento in sicurezza di scale per accedere ai loculi. Inoltre è vietata l'installazione di lapidi "matrimoniali" .

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 47 - Sepulture private

Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione e possono essere concesse:

- A) ad una o più persone per esse esclusivamente
- b) ad una famiglia o con a partecipazione di altre famiglie
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni

Nel primo caso (lett. A) la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro. Nel secondo caso (lett. b) le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba per eredità ai loro legittimi successori, escluso ogni altro. All'atto della domanda di concessione, nel caso di più famiglie, si dovrà indicare la ripartizione dei loculi per singola famiglia.

La superficie dei singoli lotti per la costruzione di tombe e cappelle sono stabilite dalle relative delibere di giunta. Nella tomba di famiglia potrà in via eccezionale e previo consenso da parte del concessionario o aventi causa, essere concessa anche la tumulazione della salma di persona estranea dietro pagamento al Comune di una somma pari alla tariffa in vigore per i loculi di 2° fila. In questo caso la durata della concessione è stabilita in anni quaranta.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) del primo comma, è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro.

Art. 48 - Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione

Colombari, cripte e tombe in genere dovranno essere realizzati in modo che tumulazioni ed estumulazioni possano essere eseguite con le modalità indicate all'art. 16 del Regolamento regionale già più volte citato, con loculi idonei ad ospitare un solo feretro aventi i requisiti indicati nell'allegato 2 del medesimo Regolamento.

Per le tombe esistenti che già oggi non si trovassero nelle condizioni esplicitate al 4° comma dell'art. 16 perché prive di accesso indipendente ai loculi (contrattualmente classificate come singole ma di fatto costruite con due loculi sovrapposti per ospitare due bare, la seconda delle quali poggiante su soletta realizzata dopo la prima tumulazione), è prevista la deroga di cui al comma 8 del citato art. 16 sulla base di un impegno alla regolarizzazione da parte dei privati concessionari. Nel caso non fosse possibile apportare i necessari adeguamenti si rimanda a quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo.

Per le tombe di famiglia esistenti, dotate di un unico vano interrato e con mensole laterali di sostegno dei feretri, si rimanda all'art. 16 comma 9 del Regolamento regionale e a quanto disposto nel precedente articolo 27 del presente Regolamento relativamente agli adeguamenti possibili.

Art. 49 - concessioni e loro durata

Le concessioni in uso di manufatti riguardano sepolture individuali (loculi, posti individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.) nonché tombe e cappelle di proprietà comunale.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e o, nel caso di enti e associazioni, il legale rappresentante pro tempore, i/le concessionari/ie;
- i cadaveri destinati ad esservi accolti o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
- l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

Le concessioni di cui ai precedenti articoli 47 e 48 sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 25 del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n.6.

Fermo restando che per le inumazioni gratuite decennali in campo comune non è richiesta alcuna concessione, la durata delle sepolture, è la seguente:

- a) 99 anni per le aree e manufatti destinati alle sepolture di famiglie e collettività (cappelle) e per le tombe destinate alle sepolture di famiglia ;
- c) 40 anni per i loculi;
- d) 40 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali.

A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione scaduta, dietro pagamento del canone di concessione, determinato in base alle tariffe in vigore al momento della richiesta:

Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di scadenza della precedente concessione.

Art. 50 - Modalità di concessione

L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 51 - Uso delle sepolture private

Salvo quanto già previsto dall'art. 50, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia o da questa autorizzate, come previsto dall'art. 47, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

Ai fini dell'applicazione sia del 1° che del 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi composta:

- 1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta in qualunque grado e più precisamente:

ASCENDENTI DIRETTI

- genitori del concessionario;
- nonni del concessionario;
- bisnonni del concessionario;

DISCENDENTI DIRETTI

- figli del concessionario;

- nipoti del concessionario (figli dei figli)
- pronipoti del concessionario (figli dei nipoti)

2) i fratelli e le sorelle consanguinei del concessionario

3) il coniuge, le nuore, ed i generi.

4) i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza deve essere attestata mediante autocertificazione.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Ove comunque stipulata è nulla di diritto.

Art. 52 - Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse necessarie prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Art. 53 - Costruzione dell'opera – Termini

Le concessioni di aree per sepolture private di cui all'art. 47 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione di specifico progetto di edificazione; l'esecuzione delle opere relative dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data di emissione del titolo autorizzativo corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza. L'ultimazione dei suddetti lavori deve avvenire entro tre anni successivi alla data di inizio dei lavori: in caso contrario si procederà alla revoca delle concessioni con incameramento del 50% del corrispettivo versato. Con richiesta motivata può essere concessa proroga o rinnovo del titolo autorizzativo.

CAPO II - RINUNCE , SUBENTRI

Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore o uguale a 99 anni o perpetua

I manufatti insistenti sulle aree in concessione non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

In caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario durante il periodo della concessione, il Comune rientrerà in possesso dell'area senza nulla dovere al rinunciante.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Per il manufatto insistente sull'area, se la rinuncia volontaria avviene entro 15 (quindici) anni dall'inizio della concessione, al rinunciante sarà corrisposto un indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore del manufatto medesimo stabilito insindacabilmente mediante stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il nuovo concessionario dell'area dovrà invece obbligatoriamente, per l'utilizzo del manufatto di cui sopra, corrispondere al Comune la somma per intero (100%) risultante dalla sopraccitata stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Per quanto riguarda i loculi comunali, nel caso di rinuncia volontaria entro 15 (quindici) anni dall'inizio della concessione da parte del concessionario o eredi, il Comune rientrerà in possesso del loculo, previa corresponsione al rinunciate di una somma proporzionale al numero degli anni mancanti al termine della concessione in base alla tariffa in vigore all'atto della concessione.

I resti mortali potranno essere collocati anche in cellette ossario.

Nel caso di rinuncia volontaria da parte del concessionario od eredi nel periodo concessivo, relativo a cellette ossario, il Comune rientrerà in possesso dell'ossario senza alcuna corresponsione di somme al rinunciante.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere

E' data facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
 - b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da cadaveri, ceneri o resti.
- In tal caso spetterà al concessionario, o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa in vigore al momento dell'assegnazione.

Nessuna somma spetterà in caso di rinuncia oltre al quindicesimo anno dalla concessione.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

I manufatti insistenti sulle aree in concessione non potranno essere oggetto di cessione tra privati.

E' data facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 47, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da cadaveri, ceneri o resti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

In tali casi il Comune rientrerà in possesso dell'area senza nulla dovere al rinunciante.

Per il manufatto insistente sull'area, se la rinuncia volontaria avviene entro 15 (quindici) anni dall'inizio della concessione, al rinunciante sarà corrisposto un indennizzo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore del manufatto medesimo stabilito insindacabilmente mediante stima dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Il nuovo concessionario dell'area dovrà invece obbligatoriamente, per l'utilizzo del manufatto di cui sopra, corrispondere al Comune la somma per intero (100%) risultante dalla sopraccitata stima redatta dall'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 57 - Revoca

Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa delibera di Consiglio Comunale e accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle spoglie. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 58 - Decadenza

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura non sia stata occupata, poiché il cadavere, le ceneri o i resti per i quali era stata richiesta risultano collocati altrove;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, indicato al precedente art. 51;
- d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 53, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Art. 59 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune o ossario comune.

Dopodiché, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 60 - Estinzione

Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 49 ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei cadaveri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell'ossario comune.

Quando una sepoltura privata rimanga abbandonata o perché si è spenta ogni discendenza familiare, o perché la conservazione non è stata affidata ad altre persone, o per altra causa da valutarsi caso per caso dell'Amministrazione Comunale, la stessa ritorna al Comune, dopo la scadenza infruttuosa del termine assegnato per provvedere mediante invito da notificarsi ai presunti interessati, qualora noti, o mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e all'ingresso del Cimitero.

Le disposizioni di cui al precedente comma sia applica anche nel caso di concessione con partecipazione di più famiglie, limitatamente alla parte abbandonata. In quest'ultimo caso è data priorità nella nuova concessione ai restanti concessionari.

Trascorso il termine della concessione temporanea, qualsiasi manufatto realizzato e relativo alla concessione stessa, ritorna al Comune. In questa ipotesi, a seguito di esito negativo dell'invito al rinnovo della concessione, le salme verranno rimosse e collocate nel campo comune o ossario comune.

Viene riservata però agli eredi di cui all'art. 51 la facoltà di rinnovare la concessione per un altro periodo di tempo dietro pagamento del corrispettivo previsto dalla tariffa in vigore all'epoca della scadenza e rapportato al periodo di rinnovo.

Nel caso di concessioni perpetue di loculi in cui è stato sepolto il defunto per il quale venne richiesta, è impedito il riuso del loculo per altri familiari del titolare della concessione, posto il fatto che il feretro presente non può essere ridotto, pena la estinzione del diritto di perpetuità.

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 61 - Accesso al cimitero

Per l'esecuzione di nuove costruzioni gli interessati debbono far predisporre idonei elaborati tecnici progettuali, ottenere preliminare benestare comunale e, per l'esecuzione, valersi dell'opera di privati imprenditori.

Per la realizzazione dei lavori di cui sopra, gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.

Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità ed entità è determinata dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Per le semplici riparazioni e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere basterà effettuare preventiva comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal competente organo del Comune.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di feretri che possono essere accolti nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti, o ai servizi del cimitero.

Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.

Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente dare preventiva comunicazione.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del medesimo Servizio, lapidi, ricordi, e similari di dimensioni e caratteristiche compatibili con il luogo.

Art. 63 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni arrecati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

L'approvvigionamento dell'energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparecchiature, macchinari ed utensili per l'esecuzione dei lavori, deve essere procurato autonomamente dalle Ditte costruttrici mediante:

- 1) gruppi generatori aventi caratteristiche costruttive e di funzionamento atte a contenere al massimo la emissione dei rumori.
- 2) La formazione di utenza da realizzarsi da parte dell'Ente gestore del servizio (E.N.E.L.), previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale dei metodi e criteri per l'installazione dei cavi elettrici di allacciamento alla linea principale di alimentazione.

Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche autorizzate.

In ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali

È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, purché di dimensioni e caratteristiche compatibili con il cimitero.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.

Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce ecc.

Art. 66 - Orario di lavoro

L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere da parte del medesimo Responsabile.

Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Nei 14 giorni precedenti e nei 7 successivi il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti.

Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti.

Art. 68 - Vigilanza

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70 - Funzioni – Licenza

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma e del cadavere;
- effettuare il trasporto di defunti in o da altri comuni.

Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autotunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Per l'esercizio dell'attività funebre le imprese di cui al primo comma dovranno comunque rispettare le disposizioni contenute nel Capo IX del Regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 e attenersi alle specifiche indicazioni comunali.

Art. 71 - Divieti

È fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Presso il Servizio di Polizia Mortuaria è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e sotto la vigilanza del responsabile del cimitero, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, cremazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti) che giornalmente vengono effettuate. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Art. 73 - Scadenzario delle concessioni

Presso gli uffici comunali è tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione occorrenti per liberare le sepolture.

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Il presente regolamento regola l'intera materia della polizia mortuaria in ambito comunale. A decorrere dall'entrata in vigore dello stesso sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione le precedenti disposizioni regolamentari comunali in materia.

Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua approvazione, fatte salve fino al loro naturale esaurimento tutte le clausole concessorie già sottoscritte con atto tra privati e Comune.

Art. 76 - Cautele

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti ecc. si presuppone agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

A tale proposito sottoscriverà apposita dichiarazione ove attesti sotto personale responsabilità di essere legittimato per assumere senza condizionamenti di sorta le specifiche decisioni e il ruolo di interlocutore unico per gli atti comunali conseguenti.

In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà estranea all'azione che ne consegue.

Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 77 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Ai sensi dell'art. 107, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, ove non diversamente previsto.

Concorrono con il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria, all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 78 - Concessioni pregresse da regolarizzare

Per l'utilizzazione e l'eventuale regolarizzazione di sepolture non più conformi alle disposizioni regionali in quanto richiedono la movimentazione di altro feretro in occasione di una tumulazione o di un'estumulazione e per eventuali adeguamenti si rimanda al precedente art. 48 e per le deroghe a quanto disposto dall' art. 16 del Regolamento regionale n.6/2004.

Per situazioni pregresse controverse, nelle quali si renda necessaria una decisione arbitrale, la decisione compete alla Giunta Comunale.

Per aree o manufatti ottenuti in concessione e non utilizzati per la sepoltura di defunti si rimanda ai precedenti artt. 54 e segg.

Art. 79 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

Art. 80 - Tariffe

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i cimiteri sono approvate con apposita delibera di Giunta Comunale.

Le stesse possono essere periodicamente aggiornate e possono essere variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 81 - Sanzioni

Le contravvenzioni al presente regolamento sono punite, quando non costituiscono reato più grave, con l'ammenda fino a € 250 (duecentocinquanta).

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano le norme di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 82 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è soggetto alla pubblicazione all'Albo Pretoriotoin conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della deliberazione di approvazione e, successivamente, per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione stessa è divenuta esecutiva. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Competenze**
- Art. 3 - Responsabilità**
- Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento**
- Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico**

CAPO II - FERETRI

- Art. 6 - Deposizione del cadavere nel feretro**
- Art. 7 - Verifica e chiusura feretri**
- Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti**
- Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri**
- Art. 10 - Piastrina di riconoscimento**

CAPO III - TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 11 - Attività e trasporti funebri**
- Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso**
- Art. 13 - Orario dei trasporti**
- Art. 14 - Riti religiosi**
- Art. 15 - Trasferimento senza funerale**
- Art. 16 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività**
- Art. 17 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione**
- Art. 18 - Trasporti in luogo diverso dal cimitero**
- Art. 19 - Trasporti all'estero o dall'estero**
- Art. 20 - Trasporto di ceneri e resti**

TITOLO II – CIMITERO

CAPO I - CIMITERO

- Art. 21 - Elenco cimiteri**
- Art. 22 - Disposizioni generali e di vigilanza**
- Art. 23 - Reparti dei cimiteri comunali**
- Art. 24 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali**

CAPO II - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 25 - Inumazione**
- Art. 26 - Cippo, lapide, copritomba**
- Art. 27 - Tumulazione**
- Art. 28 - Tumulazione in loculi comunali**

CAPO III - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 29 - Esumazioni ordinarie**
- Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie**
- Art. 31 - Esumazione straordinaria**
- Art. 32 - Estumulazioni**
- Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento**

- Art. 34 - Raccolta delle ossa**
- Art. 35 - Oggetti da recuperare**
- Art. 36 - Disponibilità dei materiali e manufatti**

CAPO IV - CREMAZIONE

- Art. 37 - Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione**
- Art. 38 - Urne cinerarie e dispersione delle ceneri**

CAPO V - POLIZIA DEL CIMITERO

- Art. 39 - Orario**
- Art. 40 - Disciplina dell'ingresso**
- Art. 41 - Divieti speciali**
- Art. 42 - Riti funebri**
- Art. 43 - Identificazione delle sepolture**
- Art. 44 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi comuni**
- Art. 45 - Fiori e piante ornamentali**
- Art. 46 - Materiali ornamentali**

TITOLO III – CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 47 - Sepolture private**
- Art. 48 - Caratteristiche e tipologia delle sepolture a tumulazione**
- Art. 49 - Concessioni e loro durata**
- Art. 50 - Modalità di concessione**
- Art. 51 - Uso delle sepolture private**
- Art. 52 - Manutenzione**
- Art. 53 - Costruzione dell'opera – Termini**

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni o perpetua**
- Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere**
- Art. 56 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione**

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 57 - Revoca**
- Art. 58 - Decadenza**
- Art. 59 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza**
- Art. 60 - Estinzione**

TITOLO IV - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 61 - Accesso al cimitero**
- Art. 62 - Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri**
- Art. 63 - Responsabilità**
- Art. 64 - Recinzione aree - Materiali di scavo**
- Art. 65 - Introduzione e deposito di materiali**

Art. 66 - Orario di lavoro

Art. 67 - Sospensione dei lavori in occasione della commemorazione dei defunti

Art. 68 - Vigilanza

Art. 69 - Obblighi e divieti per il personale del cimitero

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 70 - Funzioni – Licenza

Art. 71 - Divieti

TITOLO V - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 72 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 73 - Scadenzario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Abrogazione delle precedenti norme regolamentari

Art. 75 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 76 - Cautele

Art. 77 - Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria

Art. 78 - Concessioni pregresse da regolarizzare

Art. 79 - Sepolture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

Art. 80 - Tariffe

Art. 81 - Sanzioni

Art. 82 - Entrata in vigore